



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

C.so Italia, 72 – Tel. – 0932 676268 – - E-mail segretario.generale@comune.ragusa.gov.it

pec:protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Ragusa, 12 novembre 2019

Ai Sigg. Dirigenti

e p.c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore ai Lavori Pubblici

All'Ufficio controlli interni e prevenzione della corruzione

LORO SEDI

OGGETTO: Interventi in somma urgenza. Direttiva.

Facendo seguito attività di controllo successivo sulla regolarità degli atti amministrativi, svolta dalla scrivente ai sensi dell'art 147-bis del d.lgs. n. 267/00, si ritiene di dover formulare la seguente direttiva inerente il corretto svolgimento delle procedure di somma urgenza.

Ancorchè la materia in questione riguardi principalmente i settori tecnici ed il settore contabile, detta direttiva viene inviata, per opportuna conoscenza, a tutti i Dirigenti.

Preliminarmente si riportano, di seguito, le principali disposizioni normative che disciplinano la materia.

Art. 163 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile – D.Lgs. 50/2016

<<1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

3. *Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.*

4. *Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.*

5. *Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.*

6. *Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225¹, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e **nei limiti dello stretto necessario** imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.*

7. *Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del*

¹ Ai sensi dell'art 47 del d.lgs. n. 1/2018 – Codice della protezione civile - tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al nuovo decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare, il riferimento all'art 2 del dell'abrogata legge 225/1002, deve oggi intendersi riferito all'art. 7 del citato d.lgs n. 1/2018, che di seguito si riporta.

“Art. 7- Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.”

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio².

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.>>

² V. Comunicato Anac del 15 febbraio 2017 avente ad oggetto "Presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo, ai sensi dell'art. 163 del d.l.gs. n. 50/201".



Art. 23 - Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile - Regolamento Anac del 4 luglio 2018 sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

<<1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del codice, la stazione appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti:

- a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;*
- b) perizia giustificativa;*
- c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;*
- d) verbale di consegna dei lavori;*
- e) contratto, ove stipulato.*

2. L'Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del Consiglio dell'Autorità.

3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicitata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

4. Il parere di congruità del prezzo di cui all'art. 163, comma 9, del codice è emesso dal competente ufficio dell'Autorità. >>

Comma 3 dell'articolo 191 - Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese – d.lgs. 267/2000

<<3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.>>

Con particolare riferimento a detta ultima norma, si evidenzia come la stessa sia stata oggetto di un recente intervento di modifica ad opera dell'art. 1, comma 901, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019) che ha disposto la soppressione dell'inciso “*qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti*”, presente nella precedente formulazione della norma.

In virtù di detta modifica, pertanto, è sempre obbligatoria l'attivazione della procedura di cui all'art. 194, comma 1, lett e), del d.lgs. n. 267/00; ne deriva, quindi, che il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, costituisce indefettibile presupposto per la liquidazione delle spese sostenute in occasione di interventi disposti in somma urgenza e ciò anche in presenza di capienti stanziamenti di bilancio.

Appare opportuno evidenziare, inoltre, che il rinvio all'art. 194 del d.lgs. 267/00 contenuto nell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, è da intendersi riferito unicamente alla forma dell'atto e alla competenza dell'Organo (Consiglio) e quindi si ritiene che in nessun caso debba operare, per il riconoscimento della spesa, il limite “degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente” (Corte Conti Piemonte Delibera n. 360/2013/SRCPIE/PAR).

In proposito, si coglie l'occasione per sottolineare che, al di fuori della fattispecie prevista dal citato comma 3 dell'art. 191, non sono previste dall'ordinamento contabile altre ipotesi derogatorie rispetto all'obbligo sancito dal comma 1 del medesimo articolo, in base al quale **“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.”**

Si rammenta, a riguardo, che eventuali spese disposte al di fuori delle ipotesi e delle procedure previste dal combinato disposto degli artt. 163 del d.lgs. n. 50/2016 e 191, comma 3, del d.lgs. n. 267/00, determinano l'insorgere di debiti fuori bilancio, per i quali si applica il disposto di cui al comma 4 del citato art. 191, che recita: **“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.”**

Ciò premesso, si richiamano le SSVV al puntuale rispetto delle procedure fissate dalle predette disposizioni normative ed in particolare:

- a valutare attentamente la ricorrenza delle circostanze che consentono il ricorso alle procedure di somma urgenza, sussistenti solo ove si verifichi una situazione in grado di arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità, caratterizzata dalla imprevedibilità oggettiva dell'evento e in nessun caso imputabile ad un deficit di programmazione o all'inerzia dell'Ente. L'intervento da eseguire deve, poi,

necessariamente essere circoscritto all'eliminazione del danno o del pericolo di danno, non potendosi estendere ad interventi che, ancorché necessari e connessi, non rivestono carattere d'urgenza e per l'affidamento dei quali è possibile attivare le ordinarie procedure di scelta del contraente.

- a rispettare la tempistica stabilita dall'art.163 del d.lgs. 50/2016, con particolare riferimento alla predisposizione della proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, ai fini della successiva trasmissione al Consiglio Comunale ex art. 191 del d.lgs. n. 267/00 per la fase di regolarizzazione della spesa;

- a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, economicità e buon andamento della pubblica amministrazione;

- a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "interventi straordinari e di emergenza", gli atti relativi agli affidamenti disposti in somma urgenza, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta, delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie e dei costi dell'intervento (previsti ed effettivamente sostenuti);

- a trasmettere contestualmente, o comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, all'ANAC per i controlli di competenza, gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza.

In ultimo, al fine di agevolare un processo di autocontrollo da parte degli uffici, si trasmette l'allegata check-list che dovrà essere compilata e posta a corredo del fascicolo d'ufficio relativo a ciascun intervento disposto in somma urgenza. Detta check list sarà utile strumento in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Riva)





CITTÀ DI RAGUSA

CHECK-LIST Interventi di somma urgenza

Settore _____ Servizio _____

Rup _____ Verbale di somma urgenza _____

Evento emergenziale _____

Data _____

Tipologia intervento _____

Data _____ Importo intervento _____

Ditta Affidataria _____

| <i>Attività</i> | <i>Riferimento normativo</i> | <i>Attuazione (SI/NO)</i> | <i>Note</i> |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Contenuto del verbale: 1) Motivi dello stato di urgenza (dettagliato riferimento all'imminente e concreto pregiudizio alla pubblica incolumità) | Art. 163, c 1, d.lgs 50/2016 | | |
| Contenuto del verbale: 2) Cause dell'urgenza (eventi, naturali o provocati, che hanno dato luogo allo stato di urgenza o, in caso di circostanze di protezione civile, riferimento alla deliberazione dello stato di emergenza) | Art. 163, c 1, d.lgs 50/2016 | | |
| Contenuto del verbale: 3) Interventi strettamente necessari a rimuovere lo stato di emergenza (indicazione di sintetiche spiegazioni sul | Art. 163, c 1, d.lgs 50/2016 | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| carattere "non eccedente" dell'intervento, rispetto alla esigenze primarie di rimozione dello stato di urgenza) | | | |
| Definizione consensuale del corrispettivo | Art. 163, c 3, d.lgs 50/2016 | | |
| In caso di mancato accordo, applicazione prezzi desunti dai prezzari ufficiali, ridotti del 20% | Art. 163, c 3, d.lgs 50/2016 | | |
| Trasmissione all'Anac del prezzo provvisorio (solo per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, ove non siano disponibili prezzari ufficiali di riferimento) | Art. 163, c 9, d.lgs 50/2016 Comunicato Anac 15/02/17 | | |
| Acquisizione della autocertificazione ex DPR 445/2000, da parte del soggetto affidatario in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamenti di contratti di pari importo mediante procedura ordinaria | Art. 163, c 7, d.lgs 50/2016 Art. 80 d.lgs 50/2016 | | |
| Tempestivo controllo dell'autocertificazione (termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza e comunque non superiore a 60gg dall'affidamento) | Art. 163, c 7, d.lgs 50/2016 | | |
| Eventuale esito negativo del controllo con recesso dal contratto e segnalazione alle competenti autorità | Art. 163, c 7, d.lgs 50/2016 | | |
| Redazione della perizia giustificativa entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dell'intervento | Art. 163, c 4, d.lgs 50/2016 | | |
| Trasmissione alla Giunta- entro 20gg dall'ordinazione fatta a terzi - della proposta da sottoporre al Consiglio | Art 191, c 3, d.lgs 267/2000 | | |
| Pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "Interventi straordinari e di emergenza", degli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie, del costo dell'intervento | Art. 163, c 10, d.lgs 50/2016 Art 42 d.lgs. 33/2013 | | |
| Trasmissione all'Anac degli atti, contestualmente alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" | Art. 163, c 10, d.lgs 50/2016 Art 23 del | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| e, comunque, in un termine non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza | Regolamento Anac del 7 luglio 2018 | | |
| Approvazione della regolarizzazione della somma urgenza da parte del Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta | Art 191, c 3, d.lgs 267/2000 | | |

Ragusa, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE